



COMUNE DI ASCEA

PROV. DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO
53	23.12.2024	Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE'** del mese di **DICEMBRE** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, di prima convocazione, per le ore 19:00, con avviso prot. n. 14461 del 19.12.2024. La seduta ha avuto inizio alle ore 19:55 con continuazione.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

		Presente	Assente
1	SANSONE Stefano - Sindaco	X	
2	D'ANGIOLILLO Pietro	X	
3	DRAGONE Filippo	X	
4	PIZZA Vincenzo	X	
5	AGRESTA Luigi	X	
6	RIZZO Mariangela	X	
7	DI GENIO Renata	X	
8	RIZZO Marianna	X	
9	GRECO Carmela	X	
10	D'ANGIOLILLO Pasquale	X	
11	CAMMARANO Valentina		X
12	DI GENIO Luca	X	
13	RIZZO Mario		X
	Totale	11	2

Assume la Presidenza il **Sindaco, avv. Stefano Sansone**

Partecipa, in qualità di Segretario Comunale, la **dott.ssa Francesca Faracchio**, che procede a verbalizzare in forma sintetica gli interventi dei partecipanti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il **Sindaco-Presidente Stefano Sansone** relaziona sulla proposta di deliberazione, evidenziando, in particolare, le modifiche e integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno che si intende apportare.

Il **Consigliere Comunale Pasquale D'Angiolillo** rileva diversi difetti della proposta di deliberazione: in primo luogo afferma che mancherebbe la deliberazione di Giunta Comunale con la quale si propone al Consiglio di approvare modifiche e integrazioni al Regolamento dell'imposta di soggiorno. Il Consigliere, inoltre, ritiene che vi siano due profili da prendere in considerazione: il mancato avallo delle associazioni maggiormente rappresentative, così come richiesto dalla normativa vigente come requisito sostanziale e non formale, per cui potrebbe determinare l'annullamento dell'atto, e inoltre la scelta relativa al forfait dimensionata sul criterio dei metri quadri, mentre la norma stabilisce invece che il presupposto impositivo è determinato dal pernottamento e quindi dal numero di persone per il numero di giorni di soggiorno. Il Consigliere fa presente che alla luce di tali motivazioni l'Ente potrebbe esporsi ad una serie di contestazioni, in sede di giustizia amministrativa e in sede di giustizia tributaria, per cui invita il Consiglio a riflettere e propone di rinviare la trattazione dell'argomento, anche perché ritiene che non vi sia una congruenza rispetto all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto lo stesso primo comma fa riferimento ai criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notti di soggiorno. Il Consigliere coglie l'occasione per richiedere il ripristino delle commissioni consiliari per i Regolamenti. Il Consigliere, inoltre, per quanto riguarda l'ampliamento del periodo, ritiene che dovrebbe farsi una distinzione tra le strutture aperte tutto l'anno e quelle stagionali e che la distinzione andrebbe fatta anche tra gli alberghi, a seconda della classificazione, considerato che la norma parla di proporzionalità e gradualità rispetto al prezzo.

Il **Sindaco** chiede quale potrebbe essere una proposta migliorativa rispetto al forfait.

Il **Consigliere Comunale Pasquale D'Angiolillo** risponde che andrebbe studiata con attenzione, ma sicuramente non dovrebbe avere come criterio i metri quadrati.

Il **Sindaco** afferma che in vista dell'approvazione del bilancio è preferibile approvare il Regolamento in data odierna, anche tenuto conto dell'incontro tenuto con le associazioni di categoria, senza escludere l'istituzione di una commissione per eventuali ulteriori modifiche. Il Sindaco precisa, inoltre, che sarebbe opportuno attendere la riclassificazione delle strutture, prima di differenziare l'imposta a seconda del tipo di struttura, ritenendo, comunque, che gli importi previsti sono molto esigui rispetto al massimo consentito dalla legge. Il Sindaco, per quanto riguarda il forfait, ritiene che il criterio relativo alla metratura sia dettato dalla volontà di semplificare, aiutando l'operatore, ma che comunque verrà fatta una riflessione. Il Sindaco, infine, ritiene che anche per quanto riguarda il periodo vi è un'apertura al confronto, ma che la previsione così come prevista possa servire a destagionalizzare.

Il **Consigliere Comunale Pasquale D'Angiolillo** ribadisce che i rilievi formulati sarebbero rilevanti in un'eventuale sede giurisdizionale; quello su cui pone l'accento non è l'entità dell'imposta, ma la graduazione della stessa, anche nell'ambito delle strutture alberghiere e questo per ragioni di equità.

Successivamente, il **Sindaco**, constatato che non vi sono ulteriori interventi, invita i Consiglieri presenti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano sulla proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione sulla proposta di deliberazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 9 (Stefano Sansone, Pietro D'Angiolillo, Filippo Dragone, Vincenzo Pizza, Luigi Agresta, Mariangela Rizzo, Renata Di Genio, Marianna Rizzo, Carmela Greco)

Contrari: n. 2 (Pasquale D'Angiolillo, Luca Di Genio)

Astenuti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e la proposta di emendamento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai Responsabili di Servizio competenti;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (verbale n. 23 del 20.12.2024);

ESAMINATI gli atti allegati alla proposta e a disposizione del Consiglio nei termini di legge;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione;

DELIBERA


DI APPROVARE, in virtù delle considerazioni espresse in premessa e per quanto proposto a deliberato, integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto **Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno**, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Con voti separatamente resi, medesimo esito del deliberato principale

DELIBERA, altresì,

DI DICHIARARE la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^^



COMUNE DI ASCEA

PROVINCIA DI SALERNO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

IL SINDACO

PREMESSO che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, ha ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 disciplina l'imposta di soggiorno, disponendo in particolare quanto segue:

"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n.400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti nel presente articolo."

RITENUTO che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare, specialmente nel periodo estivo, nel nostro Comune;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che il regolamento governativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si è reso necessario procedere all'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.11.2014, di un proprio regolamento per disciplinare nel Comune di Ascea l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2015 sono state approvate ed apportate le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, così come proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n.1 del 12.1.2015;

DATO ATTO che in data 7 novembre 2014 e, successivamente, in data 12 dicembre 2014 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Ascea, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23;

CONSIDERATO che in data 13.4.2015 si è tenuto un incontro pubblico con cittadini, con associazioni turistiche, con titolari di strutture turistico - ricettive e con un esperto, anche al fine di chiarire gli aspetti applicativi dell'imposta di soggiorno e di valutare eventuali problematiche relative alla nuova imposta;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n.103 dell'11.5.2015 è stato proposto al Consiglio Comunale di approvare e apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 16.5.2015 si è ritenuto opportuno apportare integrazioni al predetto Regolamento, dopo aver incontrati e sentiti, in data 13 aprile 2015, cittadini, associazioni turistiche, titolari di strutture turistico - ricettive presenti nel Comune di Ascea ed un esperto, anche al fine di ulteriormente semplificare, in via transitoria e come facoltà sussidiaria e sperimentale, specialmente per i gestori delle case per ferie e appartamenti per vacanze (art.2 lett. j del Regolamento), la normativa regolamentare e gli adempimenti dalla stessa previsti;

TENUTO CONTO che la sperimentazione prevista dall'art.14 bis del predetto Regolamento, introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16.5.2015, ha dato risultati positivi, sia in quanto ha apportato semplificazioni a vantaggio dei gestori di case per ferie e appartamenti per vacanze, sia in quanto le entrate annuali derivanti dalla forfetizzazione hanno superato € 30.000,00 (oltre il 25% dell'entrata complessiva); pertanto con delibera di C.C. n. 9 dell'11.3.2017 si è ritenuto opportuno applicare in via definitiva il predetto art.14 bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, apportando allo stesso qualche modifica migliorativa;

VERIFICATO che venivano successivamente introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni tecniche al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno successivamente all'introduzione della L. n. 96 del 21.6.2017 di conversione con modificazioni del D.L. n.50 del 24.4.2017;

RITENUTO che, stante il tempo trascorso dall'adozione di dette modifiche, dell'introduzione del CIN a livello nazionale e dello scopo cui sono funzionalizzate le risorse rivenienti dall'imposta, ossia offrire servizi turistici al passo coi tempi e vincere la concorrenza con le altre offerte turistiche territoriali e non, siano necessari: a) un incremento dell'importo e dei giorni per il pagamento dell'imposta ordinaria; b) l'abbassamento dell'esenzione prevista in relazione all'età del turista; c) una rimodulazione dell'importo, della misura e dei giorni per il pagamento dell'imposta forfettaria; d) la previsione di adempimenti da porre in essere in relazione al CIN; e) introdurre modifiche alla facoltà di rimborso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n.23 del 28.3.2000 e succ. mod. ed integraz., la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, "propone al consiglio i regolamenti";

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla proposta dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, contenute nell'allegato nuovo testo regolamentare;
- 2) **DI DEMANDARE** ai Responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 3) **DI DICHIARARE**, con successiva votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Stefano Sansone



REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n.23 del 14 marzo 2011;
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) miglioramento ed incremento di iniziative e servizi concernenti direttamente il settore turistico, idonei, tra l'altro, a promuovere il turismo, in Italia e all'estero, a vantaggio del territorio comunale ed a qualificare l'offerta turistica; quali, tra l'altro, la qualificazione ed il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica e di informazione (c.d. infopoint), il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, la predisposizione di adeguato materiale promozionale, la eventuale realizzazione di un catalogo per le vacanze e la eventuale creazione di un portale web dedicato all'incontro di domanda e offerta relativa al turismo;
 - b) manutenzione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela di beni ambientali, paesaggistici, culturali, monumentali e artistici;
 - c) ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali annuali, quali mostre, festival, rassegne teatrali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare l'afflusso turistico nel Comune di Ascea e di rendere gradevole agli ospiti la permanenza ad Ascea;
 - d) istituzione di servizi pubblici locali idonei a favorire la mobilità sull'intero territorio comunale;
 - e) promozione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza sul territorio comunale di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) progetti di sviluppo legati al turismo;
 - g) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - h) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni e le attività tradizionali legate ai prodotti agricoli, all'enogastronomia, alla cultura, alla musica, all'arte e all'artigianato;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - l) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - m) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

- n) spese connesse al controllo ed alla vigilanza, anche ambientale, del territorio nonché all'accertamento circa il pagamento della tassa di soggiorno;
- o) studi, progetti ed opere relativi al litorale marino, studi e progetti inerenti alla pianificazione dell'utilizzo della spiaggia nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo e alla riqualificazione ambientale dell'arenile e della duna;
- p) ogni attività e opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ascea nel periodo **1° maggio – 31 ottobre**;
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi e attività ricettive in case rurali (country house);
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali) e appartamenti per vacanze, compresi gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art.4, commi 1 e 5-ter della legge n.96 del 21.6.2017 di conversione con modificazioni del D.L. n.50 del 24.4.2017;
 - k) rifugi;
 - l) ogni altra struttura turistica ricettiva.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3 Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Ascea, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono **esenti** dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3°, L. n. 104/92, compreso un accompagnatore;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartamenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Ascea;
- i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del precedente comma 2, l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
4. Il Comune di Ascea, previa concertazione e adesione all'iniziativa da parte delle strutture ricettive, garantirà agli ospiti (soggetti passivi dell'imposta di soggiorno) delle predette strutture servizi gratuiti o agevolati (trasporti, guide turistiche, degustazioni ecc ...) e vantaggi attraverso l'istituzione di una Guest Card, che sarà rilasciata dai gestori delle strutture ricettive o da altri soggetti abilitati, previo accertamento (esibizione ricevuta di pagamento o altro) dell'avvenuto pagamento della tassa di soggiorno.

Art. 4 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dal presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi visibili a tutti, del presente Regolamento, dell'applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2 del presente regolamento sono tenuti a conservare la documentazione inerente all'imposta per 5 anni.
4. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, nelle seguenti misure:
€ 1,00 (euro uno) a pernottamento a persona per tutte le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 2, dalla lettera b) alla lettera l), **per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre;**
€ 2,00 (euro due) di cui al precedente art. 2 comma 2 lettera a) ossia a pernottamento a persona per aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi), **per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre.**

2. Per pernottamento si intende ogni notte di permanenza in una struttura ricettiva presente sul territorio comunale.
3. La misura dell'imposta di soggiorno potrà essere modificata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ascea dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui i soggetti di cui al precedente comma 1. l'hanno versata, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di Ascea nella sezione dedicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo n.241 del 9.7.1997.
4. Il gestore della struttura ricettiva, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo e con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento, è tenuto ad indicare e comunicare al Comune i nominativi dei soggetti passivi che omettano o rifiutino di effettuare il pagamento, totale o parziale, dell'imposta. Il Comune provvede al recupero dell'imposta ed applica le sanzioni di cui all'art.10 del presente regolamento.

Art. 7 Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro le ore 24 del giorno dell'inizio del rapporto tra l'ospite e la struttura ricettiva, il numero, le generalità e la cittadinanza di coloro che pernottano (o hanno pernottato) presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e le ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate esclusivamente ed obbligatoriamente mediante l'utilizzo di procedura web su sito internet indicato dal Comune di Ascea.
3. I gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate hanno l'obbligo di richiedere il codice identificativo nazionale e di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla norma statale. L'attribuzione e l'ottenimento del CIN è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'Imposta di soggiorno.

Art. 8 Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento e, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, dei documenti di cui all'art. 4, comma 3, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 4 personale abilitato ed autorizzato al controllo oppure questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10 (dieci).

Art. 10 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, ai soggetti obbligati si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 o ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910 o secondo ogni altra normativa vigente.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, è nominato il Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.
2. Il Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Il Comune fornisce agli interessati le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Art. 15 Forfetizzazione

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, lett. j, potranno dichiarare, in deroga al criterio ordinario di imposizione, entro i 10 giorni precedenti ciascun mese, di scegliere il pagamento forfettario di una somma mensile così determinata:
 - per case e alloggi della superficie fino a 30 m²: 40,00 EUR;
 - per case e alloggi della superficie oltre 30 e fino a 50 m²: 50,00 EUR;
 - per case e alloggi della superficie oltre 50 e fino a 70 m²: 70,00 EUR;
 - per case e alloggi della superficie oltre 70 e fino a 90 m²: 80,00 EUR;
 - per case e alloggi della superficie oltre 90 m²: 90,00 EUR.
2. La dichiarazione di forfetizzazione va proposta con apposito modello, predisposto dal responsabile dell'imposta comunale di soggiorno, a cui va allegata la ricevuta di pagamento con le modalità ivi previste.
3. Effettuata la scelta del regime forfettario per un primo mese, non è ammesso il successivo passaggio al regime ordinario fino al termine dichiarato di chiusura dell'attività per la stagione in corso.
4. Per i gestori di cui al comma 1 rimane salva la facoltà di adottare la disciplina ordinaria in tema di imposta di soggiorno, disposta dal presente Regolamento.

Art. 16 Entrata in vigore ed effetti.

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'01/01/2025 ed annulla e sostituisce, ad ogni effetto consequenziale di legge, ogni precedente disposizione regolamentare contenuta nella precedente normativa comunale di settore.

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

Relazione illustrativa relativa alla proposta inerente “Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”.

Il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 disciplina l’imposta di soggiorno, disponendo in particolare quanto segue:

“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n.400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti nel presente articolo.”.


La predetta imposta è un’opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare, specialmente nel periodo estivo, nel nostro Comune.

Stante il tempo trascorso dall’adozione di dette modifiche, dell’introduzione del CIN a livello nazionale e dello scopo cui sono funzionalizzate le risorse rivenienti dall’imposta, ossia offrire servizi turistici al passo coi tempi e vincere la concorrenza con le altre offerte turistiche territoriali e non, si ritengono necessari: a) un incremento dell’importo e dei giorni per il pagamento dell’imposta ordinaria; b) l’abbassamento dell’esenzione prevista in relazione all’età del turista; c) una rimodulazione dell’importo, della misura e dei giorni per il pagamento

dell'imposta forfettaria; d) la previsione di adempimenti da porre in essere in relazione al CIN;
e) introdurre modifiche alla facoltà di rimborso.

Alla luce di quanto sopra, si invita il civico consesso ad approvare la proposta in questione.

Il Sindaco
Stefano Sansone



COMUNE DI ASCEA

Protocollo n° 4526
Data 20/12/2024
L'addetto _____



COMUNE DI ASCEA

PROVINCIA DI SALERNO

Il Revisore Unico

Verbale n. 23

Data 20 dicembre 24

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifiche ed integrazioni regolamento tributario relativo all'istituzione e all'applicazione dell'Imposta di soggiorno

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di dicembre, il sottoscritto, dott. Giuseppe Approvato, revisore unico del Comune di Ascea ha proceduto all'esame della documentazione, pervenuta a mezzo PEC per il rilascio del parere di propria competenza, in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento tributario relativo all'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

Premesso

- **che** in data 12/12/2024 veniva sottoposto all'organo di revisione la proposta di deliberazione di modifica al regolamento dell'imposta di soggiorno, anche alla luce del piano di riequilibrio dell'ente
- **che** con verbale n° 20 del 16/12/2024, veniva rilasciato il parere alla proposta sopra indicata
- **che** in data 19/12/2024 veniva sottoposta a questo organo di revisione una nuova rettifica al regolamento di cui sopra

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la nuova proposta di modifica al regolamento e all'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Approvato

APPROVATO GIUSEPPE

2024/12/20 12:50:25 +01

Firmato da:

DnG=REAG2024012345004292

CN=APPROVATO GIUSEPPE

SN=TINIT-PPR-PP68L00224U

2.5.4.42=GIUSEPPE

Chiave pubblica

RSA/2048 bit & PARTNERG

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

DELIBERA N. 53
 DEL 23.12.2024
 ORE 19.55

(Handwritten mark)



Patrimonio dell'Umanità



Patrimonio dell'UNESCO



Bandiera Blu



Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano



Riserva di Biosfera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

11. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Cap: <input type="checkbox"/> COMPETENZA	Somma stanziata	€. _____
Int. n° <input type="checkbox"/> RESIDUI		
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario-Tributi -Economico Culturale, a norma dell'art.123 del D.lgs 267/2000 ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva somma di : (€. _____) IL RESPONSABILE	Variazioni in aumento	€. _____
	Somme già impegnate	€. _____
	SOMMA DISPONIBILE	€. _____

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, come sostituito dal D.L.10 Ottobre 2012 n.174 convertito in Legge n.213 del 07 Dicembre 2012:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA** esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE
 CONTRARIO

LI 19/12/2024

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI -ECONOMICO E CULTURALE

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** e l'attestazione della **COPERTURA FINANZIARIA** esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE
 CONTRARIO

LI 19/12/2024

IL RESPONSABILE

CONSIGLIERI ASSENTI

- Avv. Stefano SANSONE
- Avv. Pietro D'ANGIOLILLO
- Mgr. Renata DI GENIO
- Geom. Filippo DRAGONE
- Dott.ssa Mariangela RIZZO

- Rag. Luigi AGRESTA
- OSS. Carmela GRECO
- Dott. Vincenzo PIZZA
- Dott.ssa Mariama RIZZO


- Avv. Pasquale D'ANGIOLILLO
- Rag. Valentina CAMMARANO
- Avv. Luca DI GENIO
- Dott. Mario RIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE


(Handwritten signature)

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Sansone



IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Faracchio




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Messo comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Prot. Pubblicazione n. 129

Ascea li 30 GEN 2025



Il Messo Comunale



Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il giorno _____ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Ascea li 30 GEN 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Faracchio

